

REGIONE ABRUZZO

*Assessorato regionale alle Politiche agricole, dello sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione
Via Catullo 17 65127 Pescara*

Calendario Venatorio 2009/2010

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.01.2004 n.10 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), la stagione venatoria ha inizio il **6 settembre 2009 e termina il 31 gennaio 2010** ed è regolata dalle prescrizioni che seguono.

CAPO A) UTILIZZO DEL TERRITORIO

I cacciatori aventi diritto, secondo la normativa vigente, all'accesso ai rispettivi A.T.C., possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane dal 6 settembre 2009 al 31 gennaio 2010, con le limitazioni e le modalità di cui al presente calendario.

CAPO B) SPECIE CACCIABILI

1- Nel presente paragrafo è indicato, per ciascuna specie cacciabile, il periodo all'interno del quale è consentito il prelievo venatorio. Per le specie di cui alle successive lettere a) e b) nel periodo dal 6 settembre al 19 settembre è consentita esclusivamente la caccia in appostamento temporaneo senza ausilio del cane; per la quaglia nel medesimo periodo è consentito l'utilizzo del cane da ferma o da cerca nelle zone, individuate dagli ATC, in cui siano presenti incolti erbacei, stoppie, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, nei prati naturali e artificiali, nei terreni in set aside e comunque all'esterno dei boschi:

a) Specie cacciabili dal 6 settembre al 17 dicembre 2009 :

- **tortora** (*Streptopelia turtur*), **allodola** (*Alauda arvensis*) e **quaglia** (*Coturnix coturnix*);

b) Specie cacciabili dal 6 settembre al 17 gennaio 2010 :

- **cornacchia grigia** (*Corvus corone*), **colombaccio** (*Columba palumbus*), **gazza** (*Pica pica*),

c) Specie cacciabile dal 20 settembre 2009 al 20 dicembre 2009:

- **cinghiale** (*Sus scrofa*)

d) Specie cacciabili dal 20 settembre al 31 dicembre 2009

- **lepre** (*Lepus europaeus*), **starna** (*Perdix perdix*), **fagiano** (*Phasianus colchicus*)

e) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010:

- **merlo** (*Turdus merula*), **beccaccia** (*Scolopax rusticola*), **cesena** (*Turdus pilaris*), **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **tordo sassello**, (*Turdus iliacus*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **folaga** (*Fulica atra*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **alzavola** (*Anas crecca*), **porciglione** (*Rallus*)

aquaticus), **fischione** (*Anas Penelope*), **codone** (*Anas acuta*), **mestolone** (*Anas clipeata*), **marzaiola** (*Anas querquedula*), **moriglione** (*Aythya ferina*), **moretta** (*Aythya fuligula*), **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **canapiglia** (*Anas strepera*), **frullino** (*Lymnocyptes minimum*), **combattente** (*Philomacrus pugnax*) e **volpe** (*Vulpes vulpes*);

f) Specie cacciabile dal 15 ottobre 2009 al 15 dicembre 2009:
coturnice (*Alectoris greca*).

2. Limitatamente alla specie **colombaccio** (*Columba palumbus*), gli A.T.C. possono stabilire nel termine perentorio del 7 agosto 2009 (dandone immediata notizia al Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria della Regione e ai competenti Servizi provinciali che provvedono alla diffusione dell'informazione mediante i rispettivi siti internet) che il relativo prelievo venatorio avvenga nel rispetto dei termini di cui al punto 1 lett. e), anziché nei termini di cui al punto 1 lett. b).

CAPO C) ATTIVITA' VENATORIA , ORARI DI CACCIA E PRESCRIZIONI

Nel periodo dal 6 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.

La settimana inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.

L'attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell'ora legale:

Settembre	Dal 01 al 15 – ore 5.30/19.30 (vige l'ora legale)
	Dal 16 al 30 – ore 6.00/19.15 “
Ottobre	Dal 01 al 15 – ore 6.00/19.00 “
	Dal 16 al 31 – ore 6.15/18.30 “
Novembre	Dal 01 al 15 – ore 5.30/17.15 “
	Dal 16 al 30 – ore 5.50/17.00
Dicembre	Dal 01 al 15 – ore 6.00/16.40
	Dal 16 al 31 – ore 6.00/16.45
Gennaio	Dal 01 al 15 – ore 6.00/17.15
	Dal 16 al 31 – ore 5.50/17.45

Ferme restando le disposizioni generali che regolano il trasporto delle armi da caccia, limitatamente al periodo dal 6 settembre al 19 settembre per l'esercizio della caccia da appostamento temporaneo alle specie di cui alle lett. a) e b) del precedente capo B), e ad eccezione della caccia alla quaglia ove consentita con l'ausilio del cane, è fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l'arma scarica, tenuta nell'apposita custodia, ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro.

Successivamente al 31 dicembre 2009, l'utilizzo dei cani da seguita non è consentito, fatto salvo l'utilizzo di essi per l'esercizio della caccia alla volpe, secondo le modalità adottate dagli A.T.C entro e non oltre il 15 dicembre 2009.

I cacciatori ammessi non residenti né nativi della Regione Abruzzo esercitano il prelievo venatorio per ciascuna specie in concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza coincidenti con quelli indicati nel presente calendario.

C.1) Zone di Protezione Speciali e caccia al cinghiale.

C.1.1) Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini e “ZPS ex Parco”.

Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2005, n. 336 e nella Zona di Protezione Speciale denominata “ZPS ex Parco” designata originariamente con D.G.R. n.1890 del 13.08.1999, coincidente con il territorio escluso dalla L.R. 7.03.2000, n. 23, col territorio ricompreso all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, l’attività venatoria riferita alle specie di cui ai punti a), b) del CAPO B) è consentita nel periodo 20.09.2009 - 31.12.2009; per tutte le altre specie restano validi i limiti temporali stabiliti nel predetto capo B), con la limitazione, per il mese di gennaio, dell’esercizio dell’attività venatoria sia da appostamento fisso che temporaneo nonché della caccia vagante alle sole giornate del **mercoledì** e della **domenica**, in conformità di quanto disposto dal D.M. del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007.

All’interno delle ZPS è vietato:

- lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- l’esercizio della caccia al combattente (*Philomachus pugnax*) ed alla moretta (*Aythya fuligula*);
- la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;
- effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;
- lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto;
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
- attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).

C.1.2) Siti di Importanza Comunitaria della regione Abruzzo con presenza dell’ORSO (*Ursus arctos*)

- Nelle aree SIC a seguito elencate, di cui all’elenco ufficiale dei SIC (esterne alla Z.P.E. del P.N.A.L.M. oggetto di diversa regolazione mediante Intesa tra l’Ente Parco e la Provincia dell’Aquila) in cui è stata accertata la presenza dell’Orso bruno, è consentita la caccia al cinghiale nella forma della “**girata**”* con divieto della braccata e degli abbattimenti di selezione:

Cod sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	Provincia
IT7110040	MONTE ROTELLA (solo per la parte esterna al P.N.M.)	AQ
IT7110044	GOLA MACRANA, M. TURCHIO e VALLONE DI LECCE (Solo per	AQ

	la parte esterna al P.N.A.L.M.)	
IT7110051	MONTE MARSICANO e TERRATTA (Solo per la parte Esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110052	FAGGETE VERSANTE NORD-EST MONTAGNA GRANDE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110053	CHIARANO-SPARVERA (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7110054	PASSO GODI	AQ
IT7110055	FEUDO INTRAMONTI-MONTE GODI e FERRORIO DI SCANNO (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110059	FAGGETE DA VAL DI ROSE A CAMPITELLI (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110061	SERRA DI ROCCA CHIARANO-MONTE GRECO (solo per la parte esterna al P.N.A.L.M. e alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7110062	BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO (Solo per la Parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110063	CAMPO FELICE (Solo per la parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110076	MONTE MIDIA.MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA	AQ
IT7110077	SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA	AQ
IT7110078	MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA	AQ
IT7110079	MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA	AQ
IT7110080	MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA(Solo per la parte esterna alla R.N. "Zompo lo Schioppo).	AQ
IT7110094	VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA	AQ
IT7110095	BOSCHI FRA CIVITA D'ANTINO E MONTE CORNACCHIA	AQ
IT7110099	GOLE DEL SAGITTARIO (Solo per la parte esterna alla R.N. "Gole del Sagittario").	AQ
IT7110100	MONTE GENZANA (Solo per la parte esterna alla R.N."Monte Genzana")	AQ
IT7110102	FIUME SANGRO FRA BARREA E SCOTRONE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110104	CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO(Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	AQ

** La girata deve essere eseguita con un singolo cane abilitato ENCI o non abilitato, costantemente trattenuto al guinzaglio, durante tutta la attività di caccia e un massimo di 15 cacciatori compreso il conduttore del cane.*

C.1.3) Prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale.

Nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione degli ungulati la Regione Abruzzo, al fine di razionalizzare il prelievo venatorio mantenendo una presenza della specie compatibile con le esigenze ambientali, sociali ed economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle colture agricole, adotta su tutto il territorio regionale le seguenti prescrizioni ed indirizzi generali per gli Ambiti Territoriali di Caccia attinenti l'organizzazione del prelievo venatorio

del cinghiale ai sensi di quanto disposto dall'art.31 comma 2 lett. a) della L.R. 10/04 valevoli per la stagione venatoria 2009/2010:

1- gli ATC, ai sensi di quanto disposto dall'art 31 comma 2 lett. a) della LR 10/04, disciplinano l'organizzazione del prelievo in battuta al cinghiale, sulla base di comprovate necessità di gestione della specie, nel rispetto dei provvedimenti di attuazione della pianificazione regionale eventualmente adottati dalle Province e delle prescrizioni che seguono:

- a) prevedere, nell'eventualità di ricorrere all'individuazione di zone omogenee ai fini faunistico-venatori, che le stesse siano numericamente adeguate e sufficienti anche in relazione alla totalità delle squadre dei cacciatori;
- b) prevedere, per l'esercizio venatorio al cinghiale da parte del singolo cacciatore non facente parte di squadre per la caccia in battuta di cui al punto a), aree rispondenti agli stessi requisiti già disposti al punto a);
- c) consentire la caccia in battuta o a singolo, ai cacciatori iscritti ed ammessi;
- d) prevedere che tutti gli aventi diritto ad esercitare l'attività venatoria nell'ATC possono organizzarsi in squadre per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta;
- e) non contrastare con quanto disposto dal presente calendario e dalle norme vigenti.
- f) prevedere che prima dell'inizio della battuta deve essere compilato in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il verbale di battuta redatto su apposito modulo predisposto dalla Provincia competente, con l'indicazione di data, luogo ed elenco nominativo dei partecipanti alla battuta giornaliera;
- g) prevedere che è fatto obbligo di utilizzare giubbini ad alta visibilità per la caccia al cinghiale a pena di applicazione della sanzione di cui all'art. 53, c. 4, lett. r), L.R. 10/04.

I provvedimenti emanati dagli ATC ai sensi dell'art.31 comma 2 lett. a) della L.R. 10/04 e nel rispetto di quanto sancito al presente Capo, devono essere preventivamente trasmessi al competente Servizio della Amministrazione provinciale di riferimento, che li rende esecutivi esprimendo il proprio nulla-osta, previa verifica di compatibilità di quanto proposto dall'ATC con i propri atti di pianificazione, ove adottati, e con le altre prescrizioni del presente capo. Il silenzio protratto oltre dieci giorni lavorativi equivale ad assenso.

È comunque fatta salva la facoltà da parte del cacciatore, anche al di fuori delle modalità di caccia disciplinate dal presente Capo, di esercitare la caccia al cinghiale nel rispetto dei termini di cui alla lettera c) del Capo B.

CAPO D) DISCIPLINA DELL'ART. 28, COMMA 16°, L.R. 28.01.2004, N. 10.

In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 16° della L.R. 10/04 i Comitati di Gestione degli ATC consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza l'esercizio straordinario della caccia, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, con le seguenti modalità:

- a) gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni all'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10;
- b) gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all'accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l'ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s'intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.

L'ATC accoglie le istanze nell'ordine temporale di trasmissione.

Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.

Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.

- c) il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L'Aquila "01L"
 - ATC Avezzano "02L"
 - ATC Barisciano "03L"
 - ATC Subequano "04L"
 - ATC Sulmona "05L"
 - ATC Roveto-Carseolano "06L"
 - ATC Pescara "07L"
 - ATC Chetino-Lancianese "08L"
 - ATC Vastese "09L"
 - ATC Salinello "10L"
 - ATC Vomano "11L"
- d) L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell'ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi. Il Cacciatore ha l'obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all'ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04, entro il 01.04.2010.
- e) i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 maggio di ogni anno.

CAPO E) DISCIPLINA DELL'ART. 28, COMMA 16 BIS, L.R. 28.01.2004, N. 10, INTRODOTTO DALL'ART. 106, C. 2, L.R. N. 6 DELL'8.02.2005.

In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto dall'art. 106, c. 2, L.R. 6/05, i Comitati di Gestione degli ATC possono riservare il 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso. A tal fine il Comitato di Gestione dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15, le modalità di pagamento di detto importo.

Gli ATC avranno cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di abbattimento che è titolo per l'esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà essere riconsegnata a cura del cacciatore all'ATC entro e non oltre il 1.04.2010.

Gli ATC hanno l'obbligo di comunicare a mezzo fax alla competente Polizia Provinciale della rispettiva Provincia l'elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi. Nel caso in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell'art. 28, L.R. 10/04.

Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

- ATC L'Aquila "01B"
- ATC Avezzano "02B"
- ATC Barisciano "03B"
- ATC Subequano "04B"
- ATC Sulmona "05B"
- ATC Roveto-Carseolano "06B"
- ATC Pescara "07B"
- ATC Chetino-Lancianese "08B"
- ATC Vastese "09B"
- ATC Salinello "10B"
- ATC Vomano "11B"

CAPO F) COMPARTO UNICO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA ALLA FAUNA MIGRATORIA - DISCIPLINA DELL'ART. 43 COMMI 6, 6BIS, 6 TER DELLA L.R. 28.01.2004 N.10

In applicazione del disposto dell'articolo 43, commi 6, 6bis, 6ter della L.R. 28.01.2004, n.10, per il periodo intercorrente tra il 3.10.2009 e il 30.11.2009, l'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria nell'ambito del "Comparto unico regionale per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria" da cui è escluso comunque il territorio di cui al Capo C 1.1.), nel limite di tre giornate settimanali, nel rispetto delle prescrizioni che seguono:

- hanno titolo ad esercitare la caccia alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale i soli cacciatori residenti in o nativi in Abruzzo iscritti in un ATC abruzzese;
- ciascun cacciatore avente titolo può esercitare l'attività di cui al presente disciplinare limitatamente a tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì, giorni di silenzio venatorio;
- le giornate di caccia alla migratoria si cumulano con quelle di esercizio ordinario della pratica venatoria negli ATC di iscrizione o di ammissione. Pertanto nessun cacciatore può disporre di più di tre giornate settimanali di caccia, fruibili a sua scelta o nel "Comparto unico regionale", o negli ATC di iscrizione/ammissione.
- nel "Comparto unico regionale" è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria nella forma dell'appostamento temporaneo con esclusione dell'uso del cane e con l'utilizzo del solo fucile ad anima liscia. Al cacciatore avente titolo è fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l'arma scarica, tenuta nell'apposita custodia ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro ed altresì fatto obbligo durante detta attività, di non detenere ed utilizzare munizionamento a palla unica o con pallini di dimensioni superiori a mm.4,3 pari al n. 3/0 della numerazione italiana;
- il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 43, trascrivendo il codice identificativo di seguito indicato:
 - ATC L'Aquila "01M"
 - ATC Avezzano "02M"
 - ATC Barisciano "03M"

- ATC Subequano “04M”
 - ATC Sulmona “05M”
 - ATC Roveto-Carseolano “06M”
 - ATC Pescara “07M”
 - ATC Chetino-Lancianese “08M”
 - ATC Vastese “09M”
 - ATC Salinello “10M”
 - ATC Vomano “11M”
- l’annotazione, per specie, dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti.
 - i Comitati di Gestione degli ATC sono tenuti a rimettere, entro il 15.05.2009, alle Province di riferimento, un prospetto numerico riepilogativo dei cacciatori iscritti distribuiti per ATC di fruizione delle facoltà ex art. 43, c. 6, con l’indicazione del numero complessivo di giornate di caccia nel medesimo usufruite.

CAPO G) ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 18 della L.R. n. 10/04 (*Zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile*), l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 7 agosto al 3 settembre 2009.

L’addestramento e l’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore solo sul territorio dell’A.T.C. nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all’attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.

CAPO H) CARNIERE GIORNALIERO

Salvo quanto previsto dal comma 3. dell’art. 26 della L.R. 10/04, il cacciatore per ogni giornata di caccia può abbattere, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica, due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepore, una sola coturnice, quindici capi di selvaggina migratoria, di cui al massimo cinque colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri, e tre beccacce.

Al cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.

CAPO I) TESSERINO VENATORIO REGIONALE ED ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall’Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 47 della L.R. n. 10/04, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.

L’Amministrazione provinciale, all’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’A.T.C. di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri A.T.C. regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice. Il cacciatore deve inoltre munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino di abbattimento rilasciato a norma dell’art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/04, dall’ATC presso il quale risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso.

Il cacciatore, prima di iniziare l’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, il giorno di caccia. Inoltre, il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli

appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli ATC, il numero dei capi e la specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata. Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate al termine della giornata di caccia.

Entro il 15 marzo 2010 il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale; entro il medesimo termine improrogabile il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria 2010/2011 deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4. della L.R. 10/04, la ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC.

Le Amministrazioni provinciali comunicano alla Regione – Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria - su supporto informatico, entro il 31/5/2010, gli elementi informativi indicati nel presente paragrafo, acquisendo dagli ATC le informazioni concernenti le catture; a tal fine ciascun ATC elabora e trasferisce alla Provincia competente le notizie di sua pertinenza nel termine perentorio del 30/4/2010: in caso di inadempienza, le Province nominano appositi Commissari ad Acta.

CAPO L) TUTELA DELLE COLTURE AGRICOLE E FONDI CHIUSI

Secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 10/04, non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee e da seme; i frutteti specializzati; i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l'obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

E', inoltre, vietata la caccia su: - fondi rustici chiusi da muri, da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a mt. 1,20 fuori terra; - fondi rustici chiusi da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno mt.1,50 e larghezza di mt. 3.

CAPO M) ALTRE DISPOSIZIONI

Tutti gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini del Capo B), C), C.1.3) ed E) vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro il 7 agosto e vanno inviati alla competente provincia entro 10 gg. dalla loro emissione. Vanno altresì trasmessi, entro lo stesso termine, unitamente alla modulistica che li accompagna, alla Regione Abruzzo –Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria, che li rende disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia.

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

E' vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri, di cui al capo B, lett. c) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di metri 100 dalle loro rive e/o argini o, in assenza di questi, dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali.

E' altresì vietata l'attività venatoria nelle aree colpite da incendi boschivi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.

Le Province e gli ATC competenti per territorio provvedono alla segnalazione delle aree vietate all'esercizio venatorio ai sensi della Legge succitata.

Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/04, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone .

E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, le Province hanno facoltà di vietare l'esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.

Nel recepire il presente Calendario venatorio regionale le Province, ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, avranno cura di rendere note le aree territoriali provinciali in cui l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle destinate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio è precluso.

L'utilizzo del cane da seguita nei periodi compatibili con quelli indicati nel presente calendario in relazione alle specie interessate è regolato dalla disciplina impartita dalle Amministrazioni provinciali in conformità alle prescrizioni del Calendario venatorio 2008/2009.

Nelle foci dei fiumi, per una profondità di 500 mt dalla linea della costa e per una fascia pari a 150 mt in destra ed in sinistra dell'asse fluviale, non è consentita nessuna forma di caccia.

E' vietato l'uso dei pallini di piombo, nella caccia praticata agli uccelli acquatici, nelle zone umide come di seguito elencate:

Codice INFS Località

AQ0402 Laghetti di Caporciano, Navelli e Collepietro;

AQ0902 Piana del Fucino Est;

AQ0903 Vasche zuccherificio di Avezzano;

AQ1102 Quarti di Pescocostanzo e Rivisondoli;

AQ1108 Lago della Montagna Spaccata;

CH0101 Litorale Ortona;

CH0102 Litorale Sangro-Vasto;

CH0103 Litorale Vasto-San Salvo;

CH0202 Lago di Bomba;

CH0203 Lago di Casoli;

TE0101 Litorale Tronto-Vomano;

TE0201 Litorale Vomano-Piomba;

ed, in ogni caso, ad una distanza minima di 150 metri nel caso di sparo in direzione delle Zone di cui sopra.

CAPO N) RISERVA

La Giunta Regionale si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dal comma primo dell'art. 44 della L.R. 10/04.

CAPO O) RINVIO

Per quanto non espressamente specificato nel presente Calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale .

Il Componente la Giunta
Mauro Febbo

MODELLO A)

Al **PRESIDENTE** dell'ATC

.....
.....

OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.

Il/La sottoscritto/a nato/a
il e residente a
in Via n., tel.,
e-mail , iscritto/a all'ambito territoriale di
caccia denominato.....
licenza di porto di fucile n.

COMUNICA

che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:

.....
A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1 | ATC L'Aquila - giornate | Codice "01L" |
| 2. | ATC Avezzano - giornate..... | Codice "02L" |
| 3. | ATC Barisciano - giornate | Codice "03L" |
| 4. | ATC subequano - giornate..... | Codice "04L" |
| 5. | ATC Sulmona - giornate..... | Codice. "05L" |
| 6. | ATC Roveto-Carseolano - giornate | Codice "06L" |
| 7. | ATC Pescara - giornate..... | Codice "07L" |
| 8. | ATC Chetino-Lancianese - giornate..... | Codice "08L" |
| 9. | ATC Vastese - giornate..... | Codice "09L" |
| 10. | ATC Salinello - giornate..... | Codice "10L" |
| 11. | ATC Vomano - giornate..... | Codice "11L" |

data.....

firma